



## **S T A T U T O**

### **dell'Ente Tutela Vini di Romagna ovvero Consorzio Vini di Romagna**

Approvato dai Soci fondatori dell'Ente in Faenza il 31 ottobre 1962  
e modificato nelle Assemblee del 7 febbraio 1966 – 7 dicembre 1966 –  
23 gennaio 1972 – 25 giugno 1977 – 19 febbraio 1979 –  
20 febbraio 1982 – 17 febbraio 1984 – 17 febbraio 1987  
10 dicembre 1998 e C.d.A. 15 febbraio 2000 –  
25 luglio 2006 e C.d.A. 15 dicembre 2006 –  
18 gennaio 2012 – 31 marzo 2016

Sede Legale: Corso della Repubblica 5 – 47121 Forlì FC –  
Sede Amministrativa: Via Tebano, 45 – 48018 FAENZA  
Tel 0546 28455 Fax 0546 665063  
[www.consorziovinidiromagna.it](http://www.consorziovinidiromagna.it) - e mail [entevini@fastmail.it](mailto:entevini@fastmail.it)

## **Art. 1 - COSTITUZIONE**

Il Consorzio volontario per la tutela dei vini romagnoli è stato originariamente costituito in “Consorzio Difesa Vini Tipici Romagnoli a Denominazione d’Origine” il 31 ottobre 1962 con rogito Notaio Claudio Ceroni, Rep. n. 20.262, Fascicolo n. 4.062 (e successiva modifica in “Ente Tutela Vini di Romagna” ovvero “Consorzio Vini di Romagna” il 15 dicembre 2006 con rogito Notaio Massimo Gargiulo, Rep. n. 133.501, Raccolta n. 11.336).

Il presente statuto discende dall’originario ed è modificato ai sensi del D.Lgs n. 61/2010 e del Decreto del

Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 16 dicembre 2010, di seguito anche D.M. o DM, (Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini) pubblicato sulla GU n. 17 del 22-1-2011), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela.

Il Consorzio esercita la tutela e la valorizzazione delle seguenti Denominazioni:

- Romagna Albana DOP, Decreti 22/09/2011 e 07/09/2015;
- Romagna Sangiovese DOP, Decreti 22/09/2011 e 07/09/2015;
- Romagna Trebbiano DOP, Decreti 22/09/2011 e 07/09/2015;
- Romagna Pagadebit DOP, Decreti 22/09/2011 e 07/09/2015;
- Romagna Cagnina DOP, Decreti 22/09/2011 e 07/09/2015;
- Romagna Albana Spumante DOP, Decreto 22/09/2011 e 07/09/2015;
- DOP Colli di Faenza, Decreti 04/08/1997, 18/02/2000, 07/09/2015;
- DOP Colli d’Imola, Decreti 01/07/1997, 25/07/2002 e 07/09/2015;
- DOP Colli Romagna Centrale, Decreto 29/09/2001;
- DOP Colli di Rimini, qualora pervenga la relativa autorizzazione ministeriale;
- DOP Centesimino di Oriolo, qualora pervenga la relativa autorizzazione ministeriale; e delle:
- IGP Rubicone, Forlì, Ravenna Decreti 22 dicembre 2010 e 07/09/2015;
- IGP Sillaro Decreti 18 novembre 1995, 07/09/2015 e 20/01/2016.

Il Consorzio potrà anche interessarsi della cura degli altri vini di pregio prodotti nel territorio della Romagna.

A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall’art. 17 commi 1 e 4 del D.Lgs. 61/2010 il Consorzio assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art.158 del Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Il Consorzio di Tutela, se rappresentativo di almeno il 40% (quaranta per cento) dei viticoltori e di almeno il 66% (sessantasei per cento) della produzione di competenza dei vigneti iscritti allo schedario viticolo come previsto dall’art. 1, comma 3 del D.M. 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), è incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali a svolgere le funzioni “erga omnes” di cui all’art. 17 comma 4 del D. Lgs. 61/2010.

Se autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/2010, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti.

Il mantenimento del riconoscimento e dell’autorizzazione “erga omnes”, per tutte o parte delle denominazioni tutelate, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

## **Art. 2 - DURATA**

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

## **Art. 3 - SEDE**

Il Consorzio ha sede legale in FORLÌ (FC) ed operativa in FAENZA (RA).

L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

#### **Art. 4 - SCOPI E COMPITI**

1) Il Consorzio si propone di:

a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alla/e denominazione/i e/o indicazione/i di cui all'art.1;

b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi, in quanto Organizzazioni Interprofessionali, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione, alla valorizzazione e alla commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni suddette;
- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i interessata/e, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale delle diverse produzioni a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con gli Organismi di controllo per i dati occorrenti;
- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta per le DOC di competenza in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del D.Lgs. 61/2010 e successive modifiche;
- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs. 61/2010 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, con gli Organismi di controllo preposti e con la Regione Emilia-Romagna, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti una denominazione di origine di propria competenza, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando quindi anche il territorio e quindi vigilare - anche a livello urbanistico - sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;
- istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie.

2) Più in dettaglio, ha il compito di:

- svolgere, secondo le direttive del MIPAAF, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle denominazioni tutelate dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;
- curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione, e curare la realizzazione di prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d'autore;
- collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare e al consumo corretto e

responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;

- fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione delle denominazioni di competenza.

Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può:

- partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura;

- stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati;

- previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l'utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 61/2010;

- svolgere attività di presentazione, promozione e degustazione delle denominazioni di cui all'art. 1 del presente statuto nell'ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della

Regione Emilia-Romagna ed al di fuori di questa;

- assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la valorizzazione e promozione dei vini a denominazione tutelati, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;

- favorire sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini di cui all'art. 1 del presente statuto e dei prodotti agro-alimentari tipici della Regione Emilia-Romagna, in abbinamento agli stessi vini.

Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio, o anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP, se munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/2010 e successive modifiche.

3) Inoltre, il Consorzio può organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal D.Lgs. 61/2010 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.

Più in dettaglio, tali attività si possono configurare nel:

- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio;

- collaborare con l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari, in raccordo con la Regione Emilia-Romagna per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.

4) Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/2010 per ciascuna denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle denominazioni di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 9 del DM 16.12.2010 – Costituzione e riconoscimento Consorzi).

Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/2010 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla Legge 22 dicembre 2008, n. 201 e all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 61/2010, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

## **Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE**

1) Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni d'Origine tutelate dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. 61/2010 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati, qualunque sia la loro forma giuridica, esercenti una o più delle predette attività produttive.

2) L'organismo associativo che li raggruppa diviene unico socio del Consorzio operante in proprio e in rappresentanza di tutti gli associati, qualora vi sia l'espressa delega degli associati/soci conferenti. L'ente associativo che svolge anche attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve, mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati. In tal caso i soci conferenti uve dell'ente associativo vengono conteggiati ai fini della rappresentatività nel Consorzio come prevista all'art. 3 del DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi).

All'atto della domanda di adesione, le cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

3) I nominativi potranno essere indicati per memoria nel libro soci del Consorzio in abbinamento al nominativo della cooperativa.

Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di soci del

Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite dell'ente conferitario rappresentato dal proprio legale rappresentante.

4) Il viticoltore conferente parziale della cooperativa delegata a rappresentarlo può associarsi singolarmente al Consorzio ed esercitare i diritti per la sola quantità di uva utilizzata direttamente oltre che per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.

La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve, mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

a) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti; b) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;

c) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n. 558;

d) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;

e) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla/e denominazione/i e/o indicazione/i rappresentate;

f) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.

Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione o comunque entro la prima seduta di CDA.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 23.

La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla Legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

#### **Quota di ammissione**

All'atto dell'associazione al Consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal

Regolamento. L'ammontare della quota di ammissione sarà unica per ciascuna categoria produttiva ma potrà essere diversificata tra le tre categorie. Essa si intende versata a fondo perduto; è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

Ove un candidato-socio produca, vinifichi o confezioni più di una fra le denominazioni tutelate dal Consorzio, sarà tenuto al pagamento della tassa di ammissione per tutte le denominazioni rappresentate.

Ove un socio, successivamente al suo ingresso nel Consorzio, estenda la propria attività ad altri vini tutelati dal Consorzio diversi da quelli per cui ha pagato tassa di ammissione, dovrà integrare tale tassa con un ulteriore versamento riferito alla sua nuova sfera di attività.

Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti in linea retta, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno presentare regolare domanda di adesione al Consorzio tempestivamente e secondo le indicazioni di cui sopra. Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse denominazioni all'interno del Consorzio. Al consorziato che affitti la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.

La quota di ammissione per le cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati sarà quantificata sulla base della produzione complessiva dei rispettivi soci al momento della richiesta di iscrizione al Consorzio; successivamente non verrà più richiesta alcuna integrazione per nuovi soci e relative produzioni.

L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI**

Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

1) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti interni e nei Disciplinari di Produzione delle denominazioni tutelate;

2) versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo di uva rivendicata e denunciata; - per i vinificatori: al litro di vino feccioso rivendicato e denunciato;

- per gli imbottiglieri: alla bottiglia di vino prodotta (lt. 0,75 o equivalente).

La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo unitario, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente o nell'ultima campagna di cui sono note le risultanze, così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

La somma delle unità di conto detenute da ogni singolo socio per le varie categorie e denominazioni rappresentate verrà moltiplicata per il contributo unitario, individuato sulla base del prodotto complessivo ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare o dell'ultima campagna di cui sono note le risultanze.

Il calcolo delle unità di conto spettanti a ciascun socio e l'ammontare del contributo unitario dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno e saranno validi per le Assemblee che si terranno nei dodici mesi successivi.

Per i consorziati in forma associativa il contributo annuale è commisurato alla quantità di prodotto complessivamente denunciato dal soggetto collettivo.

Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, per ciascuna denominazione, gli enti iscritti in forma associata sono tenuti a comunicare annualmente e comunque entro il mese di

febbraio di ciascun anno, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate.

Il Consiglio di Amministrazione delibera per ciascuno dei vini tutelati, secondo i criteri di cui all'art. 27 relativo al bilancio preventivo, la misura del contributo annuo.

I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza (funzioni erga omnes).

Il Consiglio di amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo (agendo sull'unità di conto o sul contributo unitario) per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, o di altri parametri ritenuti utili o significativi;

3) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea ("CONTRIBUTI A PROGETTO"), ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dall'apposito regolamento o dal Consiglio di amministrazione;

4) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

5) diritto di voto e di parola alle Assemblee sociali e diritto di partecipazione alle attività consortili solo se in regola con i pagamenti dei contributi;

6) ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso;

7) nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore;

8) i consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;

- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;

- di non arrecare pregiudizio all'immagine e al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.

## **Art. 7 - SANZIONI**

Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle denominazioni tutelate.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

a) censura con diffida;

b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo annuale di cui all'art. 6;

c) sospensione;

d) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata A.R., entro sette giorni dalla delibera successivamente assunta dal CDA.

Le decisioni del CDA possono essere impugnate dal socio entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, prevedendosi il ricorso ad un Collegio arbitrale (si veda art. 23) che giudicherà

nelle forme dell'arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 2 lett. h) del DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela). Il ricorso sospende la sanzione.

#### **Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

#### **Art. 9 – RECESSO**

Gli obblighi dell'associato verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso da socio è comunque sempre consentito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.M. 16 dicembre 2010.

#### **Art. 10 - DECADENZA**

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art. 5.

#### **Art. 11 - ESCLUSIONE**

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) rimanga inadempiente nei pagamenti dovuti al Consorzio, anche in seguito a formale diffida ricevuta;
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 7 (sette) giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R..

L'interessato può ricorrere eventualmente al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 23.

#### **Art. 12 - ORGANI**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio sindacale.

#### **Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:



- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
  - 2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
  - 3) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi, e relative modalità di applicazione;
  - 4) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla Legge 201/2008;
  - 5) deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto al punto 3) dell'art. 6;
  - 6) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
  - 7) nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
  - 8) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
  - 9) approvare i regolamenti interni, che acquisiranno efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
  - 11) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso, che acquisiranno efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
  - 12) stabilire e/o modificare le unità di conto di cui al punto 2) dell'art. 6;
  - 13) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
  - 14) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;
  - 15) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
  - 16) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 13) e 14) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto di quanto previsto dal DM 7 novembre 2012 [Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010].
- All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:
- a) le modifiche da apportare al presente Statuto;
  - b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
  - c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene tramite invito contenente luogo, ora e ordine del giorno, da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è costituita dai consorziati, alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice Presidente più anziano o se necessario dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, salvo diversamente previsto all'art. 13 nn. 13, 14 e 15 (proposte modifica e riconoscimento nuove DO), vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati, in regola con l'assolvimento degli obblighi statuari, come regolamentati anche nel regolamento interno.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;

- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Emilia-Romagna, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di amministrazione dai rispettivi Comitati di gestione delle singole denominazioni se esistenti, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e al successivo art. 15.

La richiesta di separata assemblea deve pervenire da tanti soci della denominazione interessata rappresentanti almeno la metà più uno dei voti espressi dalla sua compagine sociale.

Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.

#### **Art. 15 - MODALITÀ DI VOTO**

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto ponderale e cumulativo rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato relativo all'insieme delle denominazioni rappresentate, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.

Il suo "monte voti complessivo" è pertanto corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale (art. 6), pari altresì alla somma dei "monte voti" spettanti in relazione a ciascuna delle denominazioni rappresentate; questi ultimi potranno essere separatamente utilizzati nel caso di votazioni aventi per oggetto materie specifiche ed esclusive riferite alla correlativa denominazione.

Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli soci corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.

Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.

Ogni singolo socio non può essere portatore di delega, nell'ambito di ciascuna delle denominazioni rappresentate (per le quali risulta iscritto) nel relativo libro soci, per più di dieci soci assenti, e comunque, per tutte le DO rappresentate, non può portare deleghe per più di quindici assenti.

La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

1) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché compartecipi nell'esercizio dell'impresa agricola;

2) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare dell'impresa stessa o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;

3) nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società, cooperativa ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.

Il numero dei voti espressi in forma associata sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero singolarmente ai propri soci produttori. Per l'appartenenza delle forme associative alle categorie "trasformatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato, ferma restando la delega espressa in caso di viticoltori alla cantina per la sua parte di uva.

#### **Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 9 (nove) a 21 (venti uno) componenti. I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio e/o tra i loro rappresentanti designati dalle categorie dei consorziati o dalle assemblee separate delle singole denominazioni di cui all'art. 14, qualora esistenti.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3) lett. b) D.Lgs. 61/2010 tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.

Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei soci suddivisi per categorie;
- invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso o al Comitato elettorale appositamente costituito (art. 29);
- propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna categoria, tenendo presente che tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio;
- sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute. Qualora il Consiglio lo ritenga opportuno può "affidare" ai consiglieri più interessati la cura delle varie denominazioni tutelate.

In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria categoria, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati a rappresentare la categoria stessa. Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenenti candidati fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili e riportanti la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

Risultano eletti, per ciascuna categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e.

Qualora i designati rifiutino l'incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione andando a scegliere tra le altre categorie.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del consigliere non più presente.

Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi con la maggioranza degli aventi diritto; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea.

Spetta al

Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

#### **Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto e dalla Legge.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:

- 1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, uno o più Vicepresidenti e un Segretario, il quale potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto; il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica;
- 2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;
- 3) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 61/2010;
- 4) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- 5) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;
- 6) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 6;
- 7) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla Legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 61/2010;
- 8) nomina le Strutture tecniche collegiali e ne fissa il compenso;
- 9) provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento

Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica: - uno o più Amministratori delegati, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
  - una Giunta Esecutiva, con le modalità di cui al successivo art. 20 del presente Statuto, precisandone attribuzioni e poteri;
  - un direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi;
- b) conferire, in accordo col Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;
- c) costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi compensi;
- d) predisporre l'adozione di uno o più regolamenti (che comunque acquisirà/acquisiranno efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività

dei Soci, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto;

e) invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

#### **Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno 4 (quattro) volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione, contenenti luogo, ora e ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Salvo quanto previsto al punto 1) del secondo comma e al punto a) del terzo comma del precedente art. 17, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audio-conferenza, tele-conferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta, comunque non inferiore a sette (7) giorni.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSORZIO**

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto disposto nel successivo art. 20, e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal

Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

Il vice Presidente anziano, ed in caso di sua assenza o impedimento, l'altro vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

#### **Art. 20 - COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocato a sua discrezione.

Le deliberazioni del Comitato sono prese, anche nei modi e nelle forme di cui al 5° e 6° comma dell'art. 18, a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.

#### **Art. 21 - COMITATI DI GESTIONE E COMMISSIONI TECNICHE**

Il Consiglio può avvalersi della facoltà di nominare un COMITATO DI GESTIONE specifico per ciascuna delle singole denominazioni tutelate dal Consorzio. Il Consiglio di amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per le denominazioni, per la cui composizione si deve tener conto degli specifici interessi delle denominazioni tutelate e delle categorie produttive. Tali Commissioni sono formate da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate, e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

#### **Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE**

I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere scelti tra i revisori legali di cui al D.Lgs. 27.1.2010 n. 39.

Il Collegio sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

#### **Art. 23 - COLLEGIO ARBITRALE**

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione, le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena, ad istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà natura irrituale e il Collegio deciderà anche in ordine alle spese della procedura.

Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale.

#### **Art. 24 - STRUTTURE TECNICHE E COMMERCIALI**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare strutture tecniche collegiali destinate al miglior funzionamento del

Consorzio e al perseguimento dell'oggetto sociale, quali per esempio:

- 1) Comitato tecnico;
- 2) Comitato marketing.

#### **Art. 25 - STRUTTURA OPERATIVA**

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare il responsabile del laboratorio di analisi del Consorzio, nella persona di uno specialista tecnico del settore, abilitato alla firma dei certificati.

Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

#### **Art. 26 - REGOLAMENTI INTERNI**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal

Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

I regolamenti previsti nel presente articolo acquisiranno efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

#### **Art. 27 - PATRIMONIO E BILANCIO**

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 14.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Fondo o patrimonio consortile è formato dalle quote associative, dal contributo di avviamento di cui al comma

6 dell'art. 17 del D. Lgs. 61/2010 e dagli eventuali avanzi di gestione, nel rispetto dell'art. 7 del D.M. del 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela).

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs.

61/2010 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art.6 comma 2, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 6 comma 2, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

#### **Art. 28 - MARCHIO STORICO E MARCHI CONSORTILI**

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art.

17 del D.Lgs 61/2010 e dal DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio storico può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 c.7 del D.Lgs 61/2010.

#### **Art. 29 – MODALITA' OPERATIVE DEL COMITATO ELETTORALE**

Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Elettorale che dovrà insediarsi entro trenta giorni dalla nomina.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il Comitato dovrà inviare a tutti i soci una nota informativa per la raccolta delle candidature alla carica di consigliere di C.d.A.; nella predetta nota sarà indicato un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta dal ricevimento per la presentazione delle candidature.

La nota è corredata di un'apposita scheda da restituirsi debitamente compilata e controfirmata in caso di proposizione della candidatura.

Nella stessa nota il Comitato indicherà il termine ultimo di predisposizione dell'elenco dei candidati per permetterne l'allegazione all'avviso di convocazione dell'assemblea elettiva.

I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i soci in regola con l'assolvimento degli obblighi statutari, come regolamentati anche nel regolamento interno.

Ciascun Socio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l'attività e per la quale si candida, a prescindere dalle Denominazioni di origine utilizzate. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie.

Qualora il numero di candidati in una o più categorie fosse inferiore al numero di seggi disponibili, sarà cura del Comitato Elettorale intervenire presso la base associativa al fine di sollecitare ulteriori candidature.

#### **Art. 30 - LIQUIDAZIONE**

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod. Civ., salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell'art. 2612 c. 2 n. 5.



Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 31 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

**Art. 32 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il Consiglio di Amministrazione in carica all'atto dell'adozione del nuovo statuto porterà comunque a termine il proprio mandato.